

COMMISSIONE X
INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

VI.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAPPA PAOLO**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (432)	53
PRESIDENTE	53, 55, 56, 57, 58
ANTONIOZZI, <i>Relatore</i>	53, 55, 58
ZERBI	54, 55, 56, 57, 58
GIOLITTI	55, 56, 57, 58
FOA	55, 57
ALESSANDRINI	56, 58
QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio</i>	56, 57
TONETTI	58
BONINO	58
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori CESCHI e LORENZI: Contributo straordinario per l'esercizio 1952-53 di lire 30.000.000 a favore dell'Ente Fiera campionaria internazionale di Padova (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (668)	59
PRESIDENTE	59
CIBOTTO, <i>Relatore</i>	59
QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio</i>	59
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	59

La seduta comincia alle 9.

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

Invito il relatore, onorevole Antoniozzi, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

ANTONIOZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, a seguito dell'allarme provocato dalla guerra in Corea, in vari settori dell'economia internazionale, il Governo italiano emanò il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito in legge il 9 marzo 1951, n. 105, con il quale si richiedevano dati sulle giacenze di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1954

L'articolo 1 di tale decreto-legge sanciva l'obbligo, per le imprese industriali e commerciali, di comunicare al Ministero per l'industria e il commercio i dati sulla consistenza, alla entrata in vigore del decreto stesso, delle merci indicate in una tabella allegata.

Tali dati dovevano distintamente specificare le quantità esistenti nei magazzini delle imprese e dei detentori per conto dell'impresa, quelle viaggianti e quelle già acquistate, anche se non ancora spedite.

L'articolo 3 disponeva l'obbligo, per chiunque detenesse, per fini inerenti ad attività commerciali o industriali, le merci indicate nella tabella allegata al decreto-legge medesimo, di tenere per le stesse ragioni un registro di carico e scarico.

La tabella comprendeva trentuno merci base, e fra queste: il carbon fossile, la ghisa, il nichelio, lo stagno, il piombo, l'alluminio, lo zinco, la cellulosa, il cotone, ecc.

Tale provvedimento fu emanato, come ho già fatto cenno, nel timore che alla guerra di Corea potessero seguire complicazioni di carattere internazionale ben più gravi, per cui si appalesava necessaria la adozione di cautele atte ad assicurare alle industrie nazionali e alle popolazioni civili il rifornimento di merci essenziali per la vita economica della nazione.

La situazione internazionale che indusse il Governo ad emanare e il Parlamento a convertire in legge tale decreto, si è indubbiamente modificata, migliorando sensibilmente da allora ad oggi.

La conseguente evoluzione del mercato delle materie prime, che tende a consolidarsi attraverso una sempre maggiore distensione, ha fatto richiedere dalle categorie interessate l'abrogazione della disposizione della registrazione del carico e scarico, prevista dall'articolo 3, o quanto meno la limitazione della sua ampiezza.

Tale richiesta è motivata dalle onerose difficoltà di registrazione che apportano, oltre ad una notevole spesa per personale a ciò esclusivamente addetto, soprattutto un intralcio al normale e rapido movimento delle merci.

Il Governo ha aderito, in linea di massima, a tale richiesta, proponendo il presente disegno di legge al Parlamento. In esso l'obbligo previsto nel succitato articolo 3 è ristretto e limitato ai materiali, fra quelli della tabella allegata al decreto-legge 8 gennaio 1951, che sono di particolare interesse per l'economia nazionale.

Alla domanda, rivolta al Sottosegretario di Stato per l'industria, da un senatore, il 19 novembre 1953, per sapere in quali termini il Ministero dell'industria avrebbe usato della norma limitatrice oggi in discussione, è stato risposto dando assicurazione che l'obbligo della tenuta del registro si manterrà per pochissime merci, una o due al massimo.

La IX Commissione del Senato, nella seduta suindicata, ha approvato il presente disegno di legge.

Propongo che anche la nostra Commissione dia il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZERBI. Questo provvedimento ha suscitato a suo tempo molto scalpore. Credo che tutti siamo convinti che la legge 9 marzo 1951, n. 105, non sia mai stata efficiente. Essa ha soltanto creato delle difficoltà di carattere amministrativo e degli allarmi già allora ingiustificati. Soprattutto ha creato degli obblighi di legge a cui nessuna industria, credo, ha mai adempiuto fedelmente, senza che «i organi di controllo si siano sentiti il coraggio di applicare le sanzioni corrispondenti alle violazioni.

Di fronte a questa situazione di fatto, non mi sembra il caso di ripiegare su una formula che vorrebbe deferire al Ministero dell'industria e commercio la facoltà di mantenere eventuali controlli su una o due merci.

Mi sembra che questo significhi soltanto salvare la faccia di fronte al provvedimento che si è dimostrato intempestivo già nel periodo trascorso tra la proposta e l'approvazione. Si è infatti constatato che quelle tali richieste di merci che avrebbe dovuto provocare la guerra in Corea non si sono verificate.

Convieni dunque tenere in piedi un provvedimento che non si vede quale utilità possa avere?

Preferirei, quindi, dire addirittura che è abrogato l'articolo 3 della legge 9 marzo 1951, n. 105.

La formulazione del disegno di legge è quanto mai incerta, perché non si comprende se, dopo la sua approvazione, decada l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico per tutte le 31 voci. Io credo di sì; però avrei dei dubbi, dato il testo della legge che stiamo per approvare.

Concludendo, insisto affinché si abroghi tutta questa bardatura dimostratasi inefficiente già all'inizio (o per lo meno scarsamente applicata) e per le cui violazioni, a

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1954

quanto mi risulta, non sono state mai fatte ispezioni.

Che la legge, del resto, sia stata inutile fin da principio, lo dimostra il fatto che per quelle merci vi è stato non un aumento, ma una diminuzione di prezzi, determinata da abbondanza di offerta e non certo da carenza.

GIOLITTI. Ricordo benissimo le vicende del decreto-legge 8 gennaio 1951, anche perché, a suo tempo, sono stato relatore di minoranza. Ricordo le vicende parlamentari e le argomentazioni che furono esposte dalle varie parti contro la sua conversione in legge. Sulla base di quelle osservazioni, condivido il punto di vista del collega Zerbi. Io ritengo che l'articolo unico del disegno di legge in esame sia inadeguato di fronte alla inefficienza dimostrata dalla legge fin dall'inizio. Caso mai, sarebbe necessario ascoltare una esposizione obiettiva e documentata di quelli che sono stati i risultati dell'applicazione del decreto-legge; v'è, infatti, da dubitare che esso abbia avuto una effettiva applicazione e soprattutto che abbia conseguito quei risultati che il Governo si proponeva di raggiungere.

Una volta affrontato questo argomento, non è il caso di fermarsi alla disposizione limitatrice di questo articolo unico, bisogna andare più in là e abolire questa bardatura che non ha dato nessun risultato.

Comunque, dal momento che siamo chiamati a discutere questo argomento, sarebbe opportuno che venissimo informati sulla attuazione pratica avuta dal provvedimento finora in vigore.

FOA. Anche io sono contrario a questo disegno di legge. Io mi augurerei che i motivi che hanno ispirato alcune forme di controllo nel 1951 fossero veramente decaduti. Però, in questo momento, vi sono delle notevoli inquietudini nei mercati, determinate dalla politica internazionale. Mi pare quindi singolare che, invece di porre il problema della conoscenza effettiva di determinati elementi da parte del Governo, si pensi a rinunciare alla conoscenza stessa.

Inoltre, riportandomi alla pratica inefficienza del provvedimento del 1951, di cui ha parlato il collega Zerbi, il problema, secondo me, non è tanto il sanzionare questa inefficienza, rinunciandosi da parte del Ministero dell'industria e commercio ad alcuni strumenti di conoscenza, che possono essere utili con un minimo di costo per le aziende; quanto il rendere efficaci questi strumenti.

Mi pare, quindi, che sarebbe inopportuno, in un momento come il presente, che il Ministro dell'industria e commercio dichiari

di rinunciare ad acquisire quegli elementi di conoscenza della situazione industriale, che possono diventare uno strumento positivo per eventuali interventi nei rapporti economici interni.

Per queste ragioni, sono contrario al disegno di legge.

PRESIDENTE. In linea di fatto il Governo rinuncia ad avvalersi della legge.

ZERBI. In linea di fatto il provvedimento è stato talmente eluso, da parte di tutti i settori industriali, che il Governo rinuncia ad usare lo strumento della statistica secondo i criteri della legge di cui ci stiamo occupando.

FOA. I rilievi non sono stati fatti, perché non sono arrivate le denunce.

ZERBI. Invece i moduli sono stati riempiti, ma in una forma così evasiva dell'obbligo di legge, che nessuno si è sentito di mettere le mani in questo ginepraio. Non vogliamo dunque trarre nessun insegnamento da ciò che la realtà ci ha dimostrato?

Sono d'accordo con l'onorevole Foa che, in caso di situazioni di emergenza, lo Stato non possa prescindere dalla necessità di fare una politica correttiva dei mercati, per quanto riguarda alcune materie prime giudicate essenziali; però, quando lo strumento è illusorio, è meglio rinunciarvi, cercando di mantenersi efficienti in altro modo.

Vogliamo fare anche con gli istituti legislativi ciò che, purtroppo, andiamo facendo con certe organizzazioni di enti statali che, pur sapendo che non funzionano, non ci sentiamo il coraggio di abolire?

FOA. Siccome siamo concordi nell'opposizione a questo articolo unico, chiediamo al Governo di fornirci delle informazioni complete.

ANTONIOZZI, *Relatore*. L'onorevole Foa ha rilevato la opportunità, da parte dello Stato, di rinunciare alla conoscenza di determinati elementi statistici. Desidero fargli osservare che la proposta del collega Zerbi è relativa all'articolo 3 del decreto-legge del 1951, l'articolo cioè che pone l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico. Rimane in vita l'articolo 1, il quale stabilisce che le imprese industriali e commerciali sono tenute a comunicare i dati sulla giacenza delle merci al Ministero dell'industria e commercio. L'abolizione dell'articolo 3 non toglie valore all'articolo 1.

ZERBI. Io ho proposto di abrogare completamente la legge.

PRESIDENTE. Veramente, lei non ha parlato di abrogazione.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1954

ZERBI. Per essere preciso, io ho voluto dire che tutta la legge deve essere abolita. Però, adesso, dobbiamo limitarci ad abrogare quello che è possibile, perché una abrogazione *sic et simpliciter* di tutta la legge non mi pare si possa farla in questa sede. Approvando il disegno di legge governativo, con il mio emendamento, la legge viene senz'altro resa sterile nelle sue conseguenze più gravi. Lasciamo poi al Governo di presentare un apposito disegno di legge per l'abrogazione completa.

GIOLITTI. Io avevo aderito alle osservazioni dell'onorevole Zerbi, in quanto ritengo che il decreto legislativo 8 gennaio 1951 sia rimasto completamente inefficiente. In proposito attendo dei chiarimenti dal Governo, sulla base dell'esperienza.

Del resto era fatale che questo provvedimento rimanesse inefficiente, perché esso è nato morto. Allora fu l'onorevole Sannicolò, che ora non è più tra noi, ad ucciderlo con quel suo emendamento che escludeva la Confindustria dall'esercizio di questo controllo. Il provvedimento era nato, invece, proprio con l'intento di affidare completamente alla Confindustria il controllo. Tolto questo, il provvedimento è rimasto svalutato di fronte agli intendimenti con cui era stato promosso.

L'inefficacia di questo provvedimento acquista quindi una luce particolare, che credo sia quella storicamente esatta.

Però, una volta posta la questione in questi termini, se si va oltre i limiti posti dal disegno di legge così come esso ci è stato presentato dal Governo, e si affronta il problema nel suo insieme, ossia se si affronta la questione del controllo istituito col decreto dell'8 gennaio 1951, non possiamo fermarci semplicemente alla proposta Zerbi, relativa all'articolo 3, ma dobbiamo affrontare il problema nel suo insieme, tenendo conto, in questo senso, delle osservazioni fatte dall'onorevole Foa.

Si tratta cioè di vedere se il controllo deve esserci oppure no; se, come è stato istituito, ha avuto una efficacia; se il Governo ritiene che possa avere una efficacia e possa servire, quando sia istituito in un altro modo, ecc.

Se si esce dai limiti molto angusti di questo disegno di legge, bisogna affrontare tutta la questione e non si può sperare di risolverla con quella che, secondo il disegno di legge attuale, è una pura e semplice limitazione.

ALESSANDRINI. Con questo disegno di legge il Governo non rinuncia alla rilevazione delle statistiche; ma rinuncia a una inu-

tile bardatura, costituita dai registri di carico e scarico, che sono effettivamente tenuti e che vengono di volta in volta vidimati, per il rinnovo, dalla Camera di commercio, dopo constatazione che il precedente registro è esaurito.

Insomma, col disegno di legge si evita di dover tenere, giorno per giorno, una contabilità estremamente pesante, dannosa e inutile, dell'entrata ed uscita delle merci, contabilità che costituisce un doppione, in quanto una azienda bene organizzata ha già una contabilità di magazzino.

Per conseguenza, credo che raggiungere l'abrogazione completa dell'articolo 3 sia già un notevole passo in avanti. Il Ministero dell'industria e commercio ha sempre il modo di raggiungere gli obiettivi dei quali si è preoccupato. Rimane, infatti, l'articolo 1 che obbliga alla denuncia delle giacenze.

GIOLITTI. Ma funziona l'articolo 1?

PRESIDENTE. Io ho l'impressione che non abbia mai funzionato.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il decreto-legge del gennaio 1951 fu emanato per timore di determinate eventualità nel campo economico. Evidentemente, il funzionamento rigido del provvedimento sarebbe stato preteso se si fossero determinate quelle eventualità. L'applicazione ha avuto inizio, perché in tutte le aziende il registro è stato impiantato e sono state fatte le relative denunce. Ma il problema della rigida applicazione, come dicevo, era subordinato al verificarsi di determinate condizioni, che non si sono invece verificate. Siccome la legge era stata fatta per rispondere ad uno scopo che non ha più avuto ragione di essere, è stata lasciata decadere. Il provvedimento non risponde al gusto puramente statistico di controllare.

Nonostante la attuale situazione di maggiore calma, si è pensato di tenere ancora in piedi il provvedimento in quanto potrebbero sempre verificarsi delle condizioni speciali, limitando però la disposizione a due o tre tipi di merci che il Ministero potrà ritenere opportuni, e che non ha ancora neppure fissato.

Abrogando completamente l'articolo 3, non vedo più alcuna efficacia per la legge.

PRESIDENTE. Resta l'articolo 1.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ma non interessa soltanto conoscere le giacenze, bensì anche vedere il movimento delle merci. Togliere l'ar-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1954

articolo 3, significherebbe rovinare una legge senza nessun motivo. Se la Commissione lo ritiene opportuno, potrà limitarsi ad invitare il Governo ad eliminare questa bardatura.

PRESIDENTE. Se il rappresentante del Governo è d'avviso che noi si possa chiedere al Governo di togliere l'intera bardatura, non capisco perché dobbiamo lasciarne ora in vita una parte.

QUARELLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. La bardatura non è utile oggi, ma può presentarsene l'utilità in seguito.

PRESIDENTE. Si farà allora un altro decreto.

Do lettura dell'articolo unico.

« L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, è limitato, fra i materiali indicati nel suddetto decreto-legge, a quelli di particolare interesse per l'economia nazionale determinati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Il decreto predetto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

ZERBI. Prima di illustrare il mio emendamento, vorrei rispondere al Sottosegretario Quarello che l'articolo 1 del decreto-legge del 1951 non aveva una efficacia continuativa, perché esso sanciva soltanto l'obbligo per le imprese commerciali e industriali di comunicare al Ministero dell'industria e commercio i dati sulla consistenza delle merci, indicate nella tabella allegata, alla data di entrata in vigore della legge che mi pare sia del dicembre 1950. Quindi, se la legge ha avuto un effetto, l'ha avuto allora, e non può avere alcun significato oggi, almeno per quanto riguarda l'articolo 1. In conseguenza, la parte della legge che lasciamo in piedi non ha bisogno di essere abrogata, perché il suo dispositivo è già esaurito.

D'altra parte, dobbiamo rispettare la procedura, e, se vogliamo fare qualche cosa di utile, dobbiamo limitarci al testo che ci è stato presentato, altrimenti dovrebbe essere proposto un nuovo testo.

L'unica cosa legalmente efficace di questa legge è l'articolo 3. Consentitemi di dire che non si tratta di un onere indifferente, perché, a parte il disturbo...

QUARELLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Non dà nessun disturbo!

ZERBI. Perché le aziende disobbediscono alla legge!

QUARELLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Basta trascrivere sui registri le merci all'atto del loro ingresso in magazzino.

ZERBI. Mi permetto di non essere del suo parere. La tenuta di un registro di carico e scarico è sempre un fastidio notevole, in rapporto alla estensione dell'azienda. Comunque, creare degli obblighi giuridici che non hanno costruito pratico, non mi pare, legittimamente, che sia compito della nostra Commissione.

D'altronde, superato questo assurdo di una legge che noi stessi non ci sentiamo in coscienza di voler applicare, perché la riteniamo inutile, non possiamo fare altro che ricorrere a questo espediente procedurale: di modificare cioè il testo che ci è stato sottoposto, in guisa che la legge sia resa sterile.

Per questo mi permetto di insistere sulla mia proposta, che naturalmente riguarda anche il titolo del disegno di legge, dove si dovrebbe dire « abrogazione » in luogo di « modificazione ». L'articolo unico, poi, dovrebbe cominciare con le parole: « È abrogato l'obbligo della tenuta... » e finire con le parole: « ...n. 105 ». Si raggiungerà così lo scopo di togliere un obbligo giuridico che è un onere inutile per l'amministrazione delle aziende.

FOA. L'onorevole Zerbi ritiene che questa sia una bardatura inutile e che perciò debba essere annullata. Io posso essere d'accordo sulla inefficacia della bardatura, però ritengo che sarebbe un errore, da parte del Governo, rinunciare ad uno strumento che può essere perfezionabile per l'accertamento delle giacenze e dei movimenti delle merci. Per questo chiedo che si voti contro questo articolo unico, invitando altresì il Governo a riesaminare la materia.

PRESIDENTE. Se votiamo contro l'articolo unico, la legge rimane in vita con tutte le sue conseguenze. Faremmo una cosa inutile.

FOA. La sostituiremo con un'altra legge più efficace.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Zerbi?

QUARELLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Il Governo non lo accetta.

GIOLITTI. Dopo le dichiarazioni del Governo, dichiaro che il mio gruppo voterà contro questo disegno di legge e contro tutte le modificazioni parziali che vengano apportate all'articolo unico, perché un voto favorevole significherebbe ammettere che il problema possa essere risolto con un provvedimento li-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1954

mitato, la cui inefficacia è stata largamente dimostrata. Noi sosteniamo che il problema debba essere affrontato in tutto il suo complesso, anche negli aspetti di principio, circa la necessità o meno di istituire un controllo che sia un controllo efficace. Un voto favorevole avrebbe anche il significato di avallare il provvedimento passato, la cui inefficacia è stata anche essa dimostrata e contro il quale votammo nella passata legislatura.

ALESSANDRINI. Ritiro tutte le dichiarazioni fatte e dichiaro che voterò il testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo constatare che, mentre, poco fa, eravamo tutti d'accordo che la tenuta di questi registri di carico e scarico fosse una cosa inutile, e, caso mai, si rimproverava al Governo di non avere proposto l'abrogazione completa della legge e di aver limitato la tenuta dei registri a due o tre voci di merci, ora, dopo la discussione, una parte dichiara di votare sia contro il disegno di legge sia contro l'emendamento Zerbi e un'altra parte dichiara di votare in favore del disegno di legge così come ci è stato presentato.

GIOLITTI. Votando contro il disegno di legge, noi spingiamo il Governo a presentare un altro provvedimento redatto con maggiore opportunità.

ANTONIOZZI, *Relatore*. In fondo, il Governo chiede soltanto che rimanga in piedi la legge del 1951, e chiede, con questo articolo unico, di abrogare la tabella, che potrebbe anche non essere sostituita da un'altra tabella.

TONETTI. Io propongo il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione industria, constatata la inefficacia dimostrata in pratica dalla legge 9 marzo 1951, n. 105, invita il Governo a presentare un disegno di legge, che valga ad accertare la consistenza della giacenza delle merci presso le industrie in forma rispondente agli scopi del paese; e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Onorevole Tonetti siamo ormai in sede di esame degli articoli e il suo ordine del giorno, che sostanzialmente tende a non passare nemmeno all'esame dell'articolo unico — cosa discutibile sotto il profilo regolamentare — non può essere votato *sic et simpliciter*, poiché, sostanzialmente, ella propone la soppressione totale dell'articolo. Trattandosi di articolo unico l'approvazione o meno del testo dovrebbe essere affidata alla

votazione segreta, ma poiché è stato presentato un emendamento sostitutivo, se ella trasforma il suo ordine del giorno in un emendamento soppressivo dell'intero articolo, dovrà porlo in votazione prima dell'altro emendamento.

TONETTI. D'accordo.

ZERBI. Per dichiarazione di voto. Noi dobbiamo preoccuparci di fare un testo legislativo che non lasci dubbi al cittadino su quelli che sono i suoi obblighi giuridici. Se si approva il testo governativo, si potrebbe ritenere che ciascuna azienda sia obbligata a continuare a tenere il registro di carico e scarico, finché il Ministero, con sua ordinanza, non abbia indicato le merci per cui si mantiene in vigore l'obbligo. Per questo ho ritenuto opportuno di proporre l'abrogazione totale dell'articolo 3 della legge.

Sul problema di fondo non sono in dissenso sostanziale col collega Foa, perché ritengo che, a seconda delle circostanze, il Governo non possa prescindere dall'istituire delle statistiche e dei controlli sulle rimanenze di alcune materie prime chiave. Ma il richiedere, di straforo, un sistema di controllo e richiederlo soprattutto in questo momento, in cui affermiamo l'inefficacia di quello in atto, mentre d'altra parte non ci sono pericoli che sollecitino urgentemente la istituzione di un nuovo sistema di controlli, mi pare che ci ponga in contraddizione. Preferirei mantenere l'articolo unico così come è piuttosto che lasciare pienamente in vigore il decreto-legge del 1951.

BONINO. Per dichiarazione di voto. Voterò contro l'emendamento soppressivo del collega Tonetti ed a favore dell'emendamento Zerbi, perché sono profondamente convinto che la legge non è servita a nulla e che le osservazioni dell'onorevole Foa non hanno consistenza. In questo senso, votando l'emendamento Zerbi non priviamo lo Stato della possibilità di controllare le giacenze, giacché esso, in qualsiasi momento, dall'alba al tramonto, potrà emettere un decreto-legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tonetti totalmente soppressivo del testo.

(Non è approvato).

Do allora lettura dell'emendamento Zerbi sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

« È abrogato l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 3

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1954

del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105 ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'articolo unico rimane pertanto formulato secondo il testo proposto dal Governo. Non essendovi ulteriori osservazioni od emendamenti il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori Ceschi e Lorenzi: Contributo straordinario per l'esercizio 1952-53 di lire 30.000.000 a favore dell'Ente Fiera campionaria internazionale di Padova. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ceschi e Lorenzi: Contributo straordinario per l'esercizio 1952-53 di lire 30.000.000 a favore dell'Ente fiera campionaria internazionale di Padova.

Prego il relatore, onorevole Cibotto, di riferire su questa proposta già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato.

CIBOTTO, *Relatore*. È nota l'importanza a cui è assunta la Fiera campionaria di Padova, verso la quale si orientano sempre più le correnti industriali e commerciali di larga parte del nostro paese e di moltissime nazioni europee e, per alcuni settori, anche di oltre Atlantico, con giovamento delle aziende industriali e commerciali italiane, le quali, dalla rassegna di Padova, hanno trovato larghe possibilità di scambi che si traducono in sviluppo delle loro attività.

Dopo le distruzioni causate dalla guerra, la Fiera di Padova ha provveduto alla sua rinascita con mezzi offerti o anticipati da istituti ed enti locali. Tali opere sono costate circa 450 milioni.

L'importo del contributo proposto servirà per completare le attrezzature del Salone internazionale dell'amballaggio (che tanto interesse ha suscitato in questi ultimi anni); per dotare la Fiera di ambienti decorosi per riunioni, uffici, ricevimenti delle autorità e degli espositori; per dotare il quartiere fieristico di servizi logistici e igienici e per rimborsare ad alcune banche gli importi anticipati per la ricostruzione.

È da rilevare che l'attuale progetto fu già approvato dalla Camera il 31 febbraio del 1953.

Raccomando pertanto alla Commissione la approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È concesso per l'esercizio 1952-53 all'Ente Fiera campionaria internazionale di Padova un contributo straordinario di lire 30.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate erariali di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziamento produttivo di alcuni settori industriali » (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (432):

Presenti	43
Astenuti	1
Votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	24
Voti contrari	18

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1954

e della proposta di legge:

Senatori CESCHI e LORENZI: « Contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1952-1953 di lire 30.000.000 a favore dell'Ente Fiera campionaria internazionale di Padova » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (668):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	38
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Antonozzi, Biaggi, Bigiandi, Bonino, Candelli, Carcaterra, Cappa, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, De Falco, De Marzio, Di Prisco, Fab-

bri, Failla, Faletti, Faralli, Ferrari Francesco, Foa Vittorio, Franceschini Giorgio, Galli, Gennai Toniotti Erisia, Giolitti, Gitti, Graziosi, Invernizzi, La Malfa, Lami, Leccisi, Lombardi Ruggero, Martoni, Montagnana, Natoli, Pessi, Pigni, Sacchetti, Semeraro Gabriele, Spadola, Tonetti, Volpe e Zerbi.

Si è astenuto (sul disegno di legge numero 432):

Leccisi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI